



Ordinanza dell'USAV concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale

(Ordinanza sulla sperimentazione animale)

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
<p>Art. 10 cpv. 3 lett. a</p> <p>³ Nel caso di piccoli roditori sono ammesse le seguenti combinazioni di metodi di marchiatura e genotipizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a. amputazione della prima falange di un dito nei primi dodici giorni dalla nascita; a ogni animale possono essere amputate al massimo due estremità distali delle dita;	<p><i>Art. 10 cpv. 3 lett. a</i></p> <p>³ Nel caso di piccoli roditori sono ammesse le seguenti combinazioni di metodi di marchiatura e genotipizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a. amputazione della prima falange di un dito nei primi sette giorni dalla nascita; a ogni animale possono essere amputate al massimo due estremità distali delle dita;
<p>Art. 17 Notifica provvisoria di aggravati nel caso di linee di piccoli roditori (art. 126 e 145 cpv. 1 lett. a OPAn)</p> <p>¹ Se sono rilevati aggravati simili fra loro in diversi esemplari di piccoli roditori geneticamente modificati appartenenti a linee nuove, a linee non sufficientemente caratterizzate o a linee suscettibili di presentare mutazioni patologiche, il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio è tenuto a darne notifica all'autorità cantonale preposta all'autorizzazione gli aggravati osservati (notifica provvisoria).</p> <p>² La notifica provvisoria deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">a. una descrizione precisa degli aggravati osservati nel quadro del riassunto della documentazione concernente il rilevamento dell'aggravio;b. i dati scientifici di base di cui all'allegato 2;c. le osservazioni supplementari previste;d. le misure che riducono l'aggravio previste o adottate e i loro effetti prevedibili. <p>³ La notifica provvisoria deve aver luogo entro due settimane dalla constatazione degli aggravati.</p> <p>⁴ Se l'esistenza di aggravati è confermata in base al rilevamento, il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio è tenuto a effettuare una notifica definitiva ai sensi dell'articolo 18. In caso di mancata conferma di aggravati inizialmente individuati, egli deve parimenti notificare tale fatto all'autorità cantonale.</p>	<p><i>Art. 17 cpv. 2 lett. e (nuovo)</i></p> <p>² La notifica provvisoria deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">e. i criteri d'interruzione previsti.

<p>Art. 18 Notifica definitiva di aggravati nel caso di linee di piccoli roditori (art. 126 e 145 cpv. 1 lett. a OPAn)</p> <p>¹ Nel caso di linee di piccoli roditori, la notifica definitiva di aggravati deve aver luogo al più tardi al termine del controllo di 100 animali ai sensi dell'articolo 14.</p> <p>² La notifica definitiva deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i dati scientifici di base di cui all'allegato 2; b. un programma di osservazione concreto e i risultati del rilevamento dell'aggravio, inclusi i livelli di sofferenza; c. le misure da applicare al fine di ridurre l'aggravio e i loro effetti; d. la ponderazione degli interessi, alla luce degli aggravati rilevati per gli animali e dei potenziali vantaggi per la ricerca, la terapia o la diagnosi, nonché della possibilità di concretizzare tali vantaggi; e. la portata dell'allevamento e il numero di animali oggetto di sperimentazione previsti. 	<p><i>Art. 18 cpv. 2 lett. c^{bis} (nuovo)</i></p> <p>² La notifica definitiva deve indicare:</p> <p>c^{bis}. i criteri d'interruzione da applicare;</p>
<p>Art. 29 cpv. 1</p> <p>¹ Le notifiche relative ai centri di detenzione di animali da laboratorio devono contenere le indicazioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il numero degli animali nati nell'azienda, stabilito al momento dello svezzamento; b. il numero di animali importati dall'estero. 	<p><i>Art. 29 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)</i></p> <p>¹ Le notifiche relative ai centri di detenzione di animali da laboratorio devono contenere per ogni anno civile le indicazioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il numero di animali nati nel centro di detenzione di animali da laboratorio, stabilito al più tardi al settimo giorno dalla nascita; b. il numero di animali importati dall'estero; c. per i pesci e gli anfibi importati dall'estero come uova o in stadi larvali: il numero di animali che raggiungono lo stadio di assunzione di cibo autonoma nel centro di detenzione di animali da laboratorio; d. per l'ulteriore destinazione d'uso degli animali di cui alle lettere a–c da notificare, suddivisi nel modo seguente: <ol style="list-style-type: none"> 1. il numero di animali utilizzati negli esperimenti sugli animali, 2. il numero di animali utilizzati per l'allevamento, 3. il numero di animali consegnati vivi a terzi, 4. il numero di animali uccisi che non sono stati utilizzati né per gli esperimenti sugli animali né per l'allevamento e che non sono stati consegnati vivi, 5. il numero di animali morti spontaneamente, 6. il numero di animali la cui destinazione d'uso durante l'anno civile in questione è ancora sconosciuta. <p>^{1bis} L'ulteriore destinazione d'uso degli animali di cui al capoverso 1 lettera d numero 6 deve essere comunicata nell'anno successivo.</p>

<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1</i> (art. 9 cpv. 1)</p> <p>Metodi riconosciuti per la produzione di animali geneticamente modificati</p> <ul style="list-style-type: none"> a. incrocio di linee geneticamente modificate; b. iniezione pronucleare a topi, ratti, conigli e porcellini d'India; c. iniezione e aggregazione di cellule staminali embrionali a topi e ratti; d. utilizzo di vettori virali su topi e ratti; e. iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi ai topi; f. iniezione nel citoplasma o nella membrana vitellina di embrioni durante le prime fasi dello sviluppo (dallo stadio a una cellula fino allo stadio a 16 cellule) nei pesci zebra. 	<p>II</p> <p>L'allegato 1 è modificato come segue:</p> <p><i>Lett. e e g (nuovo)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> e. iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi ai topi e ai ratti; g. editing del genoma mediante CRISPR/Cas9.
<p>Sezione 8: Entrata in vigore</p> <p>Art. 32</p> <p>La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2010.</p>	<p>III</p> <p>¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il</p> <p>² L'articolo 29 capoversi 1 e 1^{bis} entra in vigore il ... (2 anni dopo l'entrata in vigore).</p>